

IT
E-007562/2013
Risposta di Tonio Borg
a nome della Commissione
(8.8.2013)

L'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che "l'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate".

L'UE ha quindi solo competenze limitate nel settore della fornitura dei servizi sanitari.

La direttiva 2011/24/UE¹ copre unicamente le situazioni nelle quali i pazienti chiedono il rimborso per l'assistenza sanitaria ricevuta in un altro Stato membro dell'UE sulla base del loro diritto all'assistenza sanitaria nello Stato membro di appartenenza.

¹ Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.